

Assicurazione R.C. Natanti e rischi accessori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Natanti
(DIP aggiuntivo R.C. Natanti)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni Polizza
"Vittoria con te - Veicoli e Imbarcazioni"



Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2026 ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2024 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 881.050.311 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 92.481.810.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 245,8%.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base.

Garanzie estese	Vittoria assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante. Nel caso di natante ad uso pubblico: agli indumenti ed oggetti di uso comune dei terzi trasportati. La garanzia è prestata fino ad un massimo di 260,00 euro per ogni persona danneggiata. A cose ed animali di terzi non trasportati. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di 75 euro. Il limite massimo di entrambe le garanzie è fissato nel 10% del massimale indicato in polizza del massimale RCA danni a cose. Nel caso di natante ad uso non pubblico: agli indumenti ed oggetti di uso comune dei terzi trasportati. La garanzia è prestata nel limite del massimale indicato in polizza per la garanzia RCA con una franchigia assoluta di 75,00 euro per natanti fino a 110 kw e 150,00 euro per natanti oltre 110kw. Per i soli natanti adibiti a scuola guida: L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo Natanti adibiti a conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto scuola guida durante l'esame dell'allievo conducente.
Tipo di guida	La polizza può essere personalizzata in base all'età del conducente, con eventuale rivalsa da parte della Compagnia in caso di mancato rispetto delle condizioni da parte del conducente.
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Non previste.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Attività idrosportiva	Sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino.
Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione	La garanzia si estende al Mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie.
Rinuncia alla rivalsa e Rischio a terra	La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa per il caso di conducente di età inferiore ai 14 anni, sempreché a bordo del natante vi sia persona maggiorenne e non risulti necessaria la patente nautica per la conduzione del natante assicurato. La garanzia di responsabilità civile si estende, al rischio derivante dalla giacenza a terra, nonché dalle operazioni di alaggio e varo del natante assicurato, restando comunque escluso il sollevamento con mezzi meccanici.
Ricorso a terzi da incendio	La garanzia copre i danni provocati a terzi dall'incendio, scoppio, esplosione del natante, compreso il carburante contenuto nel serbatoio dello stesso e destinato al suo funzionamento.



Che cosa NON è assicurato?

Incendio Furto	Ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalla singola garanzia, l'assicurazione non copre i danni: determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del natante assicurato; verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; verificatisi durante la partecipazione del natante a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; ad apparecchiature non di serie, alle cose trasportate o causati da semplici bruciature non seguite da incendio; dovuti a fenomeno elettrico.
Infortuni Navigazione	Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia (se determinata da manifestazioni cliniche non completamente e stabilmente controllate da specifica terapia), o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, nonché le persone affette da patologie che, ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro, comportano la revoca dell'abilitazione alla guida del veicolo. L'assicurazione cessa, comunque, con il loro manifestarsi e l'eventuale parte di premio pagato e non goduto verrà rimborsato a richiesta del Contraente. Le persone con menomazioni fisiche, mutilazioni, postumi di pregresse malattie gravi e permanenti, sono assicurate soltanto con patto speciale. L'assicurazione non vale per le persone di età superiore a 80 anni. Nel caso tale età fosse raggiunta nel corso della durata della polizza, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detta scadenza. Nel caso in cui l'assicurato abbia continuato a pagare regolarmente il premio, dopo il compimento dell'età suddetta, l'assicurazione sarà comunque operante a meno che il premio non sia stato restituito dalla società.

 Ci sono limiti di copertura?	
Incendio	la garanzia opera nel limite del valore dichiarato e può prevedere scoperti e franchigie come indicato in polizza;
Furto	la garanzia opera nel limite del valore dichiarato e può prevedere scoperti e franchigie come indicato in polizza;
Infortuni "navigazione"	Franchigie: invalidità permanente inferiore al 30%. Capitale assicurato fino a 100.000 € nessuna franchigia; Capitale assicurato oltre 100.000 € franchigia del 3% Spese di cura: 55 € per sinistro Limiti di indennizzo Invalidità permanente: Adeguamento abitazione ed autovettura: 10.000 € per evento e per anno solare per l'adattamento della casa; 5.000 € per evento e per anno solare per l'adattamento dell'autovettura; indennità aggiuntiva per grandi invalidità: 25.000 € all'anno; perdita anno scolastico: 2.000 € (per assicurati con età non superiore ai 20 anni); invalidità permanente dei minori: capitale morte ridotto del 30% capitale invalidità permanente aumentato del 30%; ernia traumatica operabile: massimo indennizzo 30 giorni di diaria e indennizzo forfetario di 1.500 euro; ernia traumatica non operabile: invalidità permanente riconosciuta al massimo del 10%; diaria da ricovero: massimo 300 giorni; diaria per frattura ossea: massimo 30 giorni, ridotti a 20 per frattura di costole; estensione alle lesioni dei legamenti delle articolazioni: 50% dell'indennità assicurata per la garanzia "diaria per frattura ossea" per un periodo massimo di 20 giorni; rimborso delle spese di cura: prestazioni sanitarie durante il ricovero: limite giornaliero del 2% del capitale assicurato indicato in polizza; prestazioni sanitarie successive al ricovero: 20% del capitale assicurato pattuito; trasporto in ambulanza: 10% del capitale assicurato con il limite di € 550; noleggio carrozzine ortopediche: un anno; cure ed applicazioni: 20% del capitale assicurato con il massimo di € 1.100; spese rilascio cartella clinica in caso di ricovero: indennizzo forfetario di € 50 per sinistro; lesione del rachide cervicale: indennizzo forfetario pari a € 1.000.
Assistenza	Le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo nel corso dell'anno di validità della polizza. Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro Le single garanzie prestate operano con i seguenti limiti: Traino: fino a 300 € per sinistro; Officina Mobile: fino a 200 € per sinistro; Recupero Veicolo Fuori strada: fino a 200 € per sinistro; Spese di rimessaggio: fino a 200 € per sinistro; Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio: 260 € per sinistro avvenuto in Italia, 500 € per sinistro avvenuto all'estero; Spese d'albergo: 100 € per persona con il massimo di 520 € per sinistro; Viaggio di un familiare: 800 € per sinistro; Rientro Sanitario: 20.000 € per sinistro; Rientro salma: 5.000 € per sinistro; Rimpatrio veicolo a mezzo pianale: 1.500 € per sinistro; Anticipo spese prima necessità: 1.500 € per sinistro; Anticipo cauzione penale: 6.000 € per sinistro; Anticipo spese legali: 5.000 € per sinistro; Interprete a disposizione: 1.100 € per sinistro;
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Ai clienti maggiorenni che hanno necessità di coprire un natante, dal rischio di responsabilità civile contro i terzi ed hanno inoltre la necessità di coprire i danni diretti subiti dal natante assicurato.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 12,60%.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano oppure compilando il form presente sul sito della Compagnia al seguente indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/ . Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso:
OPPURE	all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso www.arbitroassicurativo.org dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	oppure al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un organismo di mediazione.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta di un proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Arbitrato (valido per tutte le garanzie ad esclusione della garanzia "Assistenza") - Conciliazione paritetica (Valida solo per i sinistri RCA)
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	